

E qui, conviene che io lo dica, abbiamo fatto un deplorabile regresso. È più che un secolo che quasi tutta Italia aveva leggi di ammortizzazione. I sovrani devoti di Modena, quelli non meno pii di Parma e quelli piissimi di Napoli, (*Risa*) ai quali tutti non mancavano le benedizioni della Santa Sede, dopo la metà del passato secolo furono concordi e con Giuseppe d'Austria, e con Leopoldo di Toscana, ai quali pure, benchè alquanto crucciosa, la Chiesa non fu avara delle sue benevolenze, essi tutti allora abbondavano nell'ammortizzare le corporazioni, nel delimitare la causa pia, e nel dettare franchigie per l'affrancazione dei livelli. (*Bravo!*)

Che dunque si venga a rimpiangere i guai di un piccolo progresso, quale risulta esser quello della presente legge, è cosa che io non mi aspettava di udire in un Parlamento che rappresenta l'Italia risorta. (*Bravo! Bene!*)

Le passate leggi produssero poco frutto: non ne produsse di ubertose, neppure quella che venne pubblicata dal Farini nell'Emilia, e che fu poi estesa alle Marche ed all'Umbria, perchè erano leggi che fraternizzavano con quella del Piemonte fatta nel 1857. E la ragione fu appunto che in quelle leggi non si dava rendita per rendita, e non s'incoraggiava l'affrancazione, quando gli utilisti non avevano interesse di comprare la rendita pubblica; mentre dovendo darla al pari alla causa pia, gli utilisti trovavano miglior conto a speculare per conto proprio.

Invece la presente legge ha ciò fatto, e la presente legge dà un grande incremento all'economia generale, senza nuocere agli stabilimenti pubblici ed alle corporazioni. A loro cresce la certezza e facilità delle riscossioni, e vengono meno le liti, le spese amministrative ed i casi fortuiti. Altronde, di che trepidare, a meno che non si voglia temere delle sorti della nazione che abbiamo fondato? Questo timore io credo non possa gettare radici (*Bravo!*), ed essere infetta graminia neppure nel cuore dell'onorevole deputato Ninchi. (*Harità*)

Ed io ho tanta fiducia nell'avvenire dell'Italia che credo, che spero buon successo dalle leggi che andiamo facendo. Esse talvolta a molti sembrano gravi, perchè sono leggi che ci portano a pagare. Ma se paghiamo, per il nostro avvenire queste leggi riesciranno di grandissimo frutto; saranno come la pioggia che beneficiando il terreno prepara la messe. (*Bene! Bravo!*)

Vengo all'onorevole Allievi; io vorrei esser lieto di poter oggi corrispondere ai desideri del collega. Abbiamo bisogno invero di una legge integra, di una legge di libertà fondiaria quale si conviene all'Italia. Bensì, come errarono i Francesi, così errarono alcuni dei loro imitatori, tra i quali i Piemontesi, non accorgendosi dei benefici che può sempre rendere una enfiteusi ben intesa: essi confusero la genuina enfiteusi con gl'imbarazzi che erano parto del medio evo, e che derivavano dalla mistura del fidecommesso e del feudo. Ma non andrà guari che noi ritorneremo all'idea netta dell'enfiteusi, al contratto di miglioramento, a quello

che prepara la rendita, che fraziona i latifondi, che permette ai piccoli capitalisti di concorrere all'acquisto. Verrà, ma più matura, una legge la quale nel tempo stesso porrà fine a tutti i vincoli del passato, per restituire alla proprietà la primitiva condizione che essa aveva presso i Romani, e che perse nelle infelicità del medio evo.

Nè alcuno si perturbi. Taluni, è vero, spesso paventano come gravi difficoltà certe novità che da probi ed oculati statisti si propongono.

Ma perchè? Per affezione alle abitudini del passato.

Si ha pur troppo gran paura di toccare il passato, anche quando non si sovverte, ma si migliora, ritocandolo nell'interesse dell'avvenire e del movimento economico. Questo timore però non sia in voi, o signori.

La legge che oggi vi proponiamo non ha bisogno di un grande coraggio. Fate almeno questo piccolo passo. Nel Ministero di giustizia si prepara (ed io ho l'onore di far parte di quella Commissione) una legge che si avvicina ai concetti dell'onorevole Allievi. Ma intanto la vaghezza del domani non sia d'impedimento al bene d'oggi. E quello che possiamo avere più presto venga immediatamente dal nostro voto. (*Voci da tutti i banchi: Bene! Bravissimo!*)

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendo domandata la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la metterò ai voti.

(Fatta la controprova, la chiusura della discussione generale è adottata).

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. I beni immobili e quelli considerati per legge come tali, che sieno gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue, sì redimibili che irredimibili, a favore del demanio o di qualunque altra amministrazione dello Stato, di stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri corpi morali di manomorta, potranno dai rispettivi possessori o debitori essere liberati dall'annua prestazione mediante cessione a favore del demanio o dello stabilimento di manomorta creditore di un'annua rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico al 5 0/0, eguale all'ammontare dell'annua prestazione. »

**FIorenzi.** Mi sembra che su questa materia debba farsi una grande distinzione fra i vincoli che impone l'enfiteusi e il canone che si paga.

Che la legge abolisca i vincoli, che tolga l'incepimento alla trasmissione libera della proprietà, essa compirà atto utile e salutare, ed io non posso averci nulla a ridire, e vi fo plauso; ma una volta che questo principio è stato sancito, io reputo che sul modo d'affrancamento la legge non possa stabilire che quello che vale dieci possa essere valutato per venti.

Si dice che quando noi accordiamo al direttario una rendita eguale a quella ch'egli aveva diritto di riscuotere con il canone, esso si trova nelle stesse condizioni